

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 654

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAVILLA e DELFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1994

Modifica dell'articolo 1, primo comma, della legge 26
giugno 1965, n. 812, concernente i collaudi di competenza
del Genio aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812, consente agli ufficiali generali e colonnelli del Genio di effettuare, anche nella posizione di congedo, i collaudi dei lavori della Difesa che già eseguivano durante il servizio.

Tale articolo fa altresì riferimento agli ufficiali del Genio aeronautico, ruolo ingegneri ma non a quelli del ruolo assistenti tecnici, discriminandoli così rispetto ai colleghi dell'Esercito.

Il testo di questo disegno di legge fu già presentato nella precedente legislatura alla Camera dei deputati dal Governo di allora (atto Camera n. 3337) ma non poté essere esaminato dal Parlamento a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il disegno di legge in oggetto ha lo scopo di integrare il primo comma dell'articolo 1

della citata legge n. 812 del 1965, nella parte in cui non prevede che possono essere affidati anche agli ufficiali in congedo del Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici-collaudi di loro specifica competenza (quelli, cioè, che normalmente possono essere effettuati dai geometri).

Tale discriminazione si intende pertanto eliminare con il seguente disegno di legge.

L'aumento del numero dei possibili collaudatori, in virtù del provvedimento in parola, non determina alcun corrispettivo incremento dei collaudi, legati soltanto alle esigenze operative, che prescindono dal numero dei collaudatori.

Per i motivi esposti, il provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa, rispetto a quelli attuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 812, dopo le parole «ruolo ingegneri (categoria edili)» sono inserite le seguenti: «e ruolo assistenti tecnici (categoria edili)».

